

**FOGLIO INFORMATIVO
CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER IL REPERIMENTO
E IL MIGLIOR UTILIZZO DELLE FONTI FINANZIARIE
Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti**

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 cod. civ.

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIRETE – Soc. Coop.	
Sede legale	Corso Re Umberto, 1 – 10121 TORINO
Telefono	011/5712200
Indirizzo e-mail	info@confirete.it
PEC	confirete@pec.confirete.it
Sito internet	www.confirete.it
Codice Fiscale, nr. di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Partita I.V.A.	03862530015
Iscritto all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (Testo unico bancario)	19562.8

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

In caso di offerta fuori sede *(da completare con i dati del soggetto che entra in contatto con l'impresa)*

Nome e cognome:			
indirizzo:			
telefono:		e-mail	
in qualità di:	<input checked="" type="checkbox"/> dipendente		
Firma incaricato:			

L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ PRESTATATA DAL CONFIDI

CONFIRETE – Soc. Coop. (di seguito anche il Confidi) è un Intermediario Finanziario che, in via prevalente, svolge l'attività di rilascio garanzie a Banche e Intermediari Finanziari che abbiano sottoscritto con il Confidi stesso apposite convenzioni. Inoltre il Confidi può prestare servizi connessi e strumentali all'attività di garanzia finalizzati a favorire l'accesso al credito dei propri associati.

Nell'ambito delle attività connesse e strumentali rientra il servizio di consulenza e di assistenza alle imprese per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie finalizzato a supportare l'impresa nella ricerca di banche e/o intermediari finanziari finanziatori.

Il Cliente viene informato e deve prendere atto che l'attività di consulenza ed assistenza prestata da Confirete non comporta alcuna garanzia in relazione all'effettivo reperimento, concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle condizioni (tasso, spese istruttoria, ecc...) praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari finanziatori.

Il Cliente viene altresì informato e deve prendere atto che la verifica del merito di credito ed ogni altra valutazione finalizzata alla possibilità di concedere i finanziamenti e alla determinazione delle relative condizioni economiche sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità sarà ascrivibile a Confirete per la mancata concessione del finanziamento. L'attività sopra descritta è connessa all'attività di prestazione di garanzie a favore di soci e di terzi. Tuttavia al fine di ottenere la garanzia, il Cliente deve presentare una ulteriore richiesta che dovrà essere esaminata da

Confirete il quale non avrà alcun obbligo di prestare garanzia, anche ove il Cliente ottenga il finanziamento oggetto dell'attività di assistenza e consulenza per il reperimento delle fonti finanziarie.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO OFFERTO

Nel rispetto della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al D. L.gs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive norme attuative e modificative, di seguito si riportano le condizioni economiche vigenti:

Quota sociale	€ 250,00 - l'importo dovrà essere corrisposto prima della erogazione del servizio, solo nel caso in cui il cliente non sia già socio di CONFIRETE – Soc. Coop. e abbia richiesto di usufruire anche della garanzia del Confidi.
Compenso	Max 3% calcolato sul capitale netto erogato dalla banca/intermediario finanziario
Penale	20% del compenso stabilito a favore di CONFIRETE – Soc. Coop. in caso di violazione dell'esclusività, dell'irrevocabilità dell'incarico di consulenza ed assistenza nonché in caso di rinuncia da parte de Cliente dopo la delibera positiva del finanziamento da parte della banca/intermediario finanziario.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO OFFERTO

Finalità del contratto - il contratto di consulenza ed assistenza è volto al reperimento di fonti di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

Durata del contratto - il contratto di consulenza ed assistenza ha una durata di sei mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile.

Conferimento incarico - l'incarico di consulenza ed assistenza viene conferito tramite sottoscrizione di apposito contratto, in forma esclusiva ed irrevocabile per tutta la durata dell'incarico stesso.

Diritti del Cliente

1. Il Cliente ha diritto di ricevere, prima della conclusione del contratto di consulenza ed assistenza per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, copia del foglio informativo contenente informazioni su Confirete, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio offerto, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole che regolano il contratto di consulenza ed assistenza.
2. Il Cliente ha, altresì, diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto idonea per la stipula che includa anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto.
4. Il Cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di consulenza ed assistenza dandone comunicazione scritta a CONFIRETE – Soc. Coop. a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Obblighi del Cliente

1. Il Cliente ha l'obbligo di fornire a CONFIRETE – Soc. Coop. la documentazione indicata nel contratto di consulenza ed assistenza per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché l'ulteriore documentazione utile per la valutazione della pratica.
2. Il Cliente ha l'obbligo di consegnare a CONFIRETE – Soc. Coop. tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di consulenza ed assistenza, manlevando e tenendo indenne la medesima Confirete da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.
3. Il Cliente ha l'obbligo di garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti siano autentiche, veritiere, complete ed aggiornate.
4. Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente di non avere subito protesti, di non aver procedimenti penali pendenti che riguardino la società, i soci ed i membri dell'organo amministrativo o di controllo e, in

caso di ditta individuale, il suo titolare, procedure cautelari o esecutive in corso, di qualsiasi natura, istanze di fallimento pendenti, procedure previste dal Regio Decreto 267/1942 vigente ("legge fallimentare") e dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Dlgs 14/2019 e successive modifiche ed integrazioni, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali beni immobili o diritti reali di cui egli sia titolare ovvero, in caso di società, su beni immobili o diritti reali della stessa e dei suoi soci, ovvero fondi patrimoniali, trust, vincoli di destinazione, vincoli pregiudizievoli di qualsiasi natura o atti in genere, tali da incidere, direttamente od indirettamente, sui requisiti richiesti per ottenere il finanziamento, sulla propria capacità di adempiere, con regolarità, alle proprie obbligazioni ovvero sulle proprie garanzie patrimoniali di cui all'art. 2740 c.c..

5. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Confirete le variazioni della sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, ovvero una situazione di crisi, incapacità finanziaria non temporanea o insolvenza tale da richiedere, anche ad iniziativa dello stesso cliente, l'attivazione di una delle procedure previste dal Regio Decreto 267/1942 vigente ("legge fallimentare") o dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Dlgs 14/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Obblighi di Confirete - CONFIRETE – Soc. Coop:

1. assume l'incarico di fornire al Cliente l'attività di consulenza ed assistenza necessaria all'esecuzione dell'incarico conferito.
2. deve comportarsi con diligenza, correttezza, buona fede e rispettare gli ordinari obblighi di riservatezza.
3. deve provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in tema di antiriciclaggio.

Le obbligazioni assunte da CONFIRETE – Soc. Coop. si intendono obbligazioni di mezzo e non di risultato, fermo restando la responsabilità di Confirete per danni derivanti da negligenza, errore od omissione commessi durante l'esecuzione della propria attività nei limiti indicati nel contratto.

LIMITAZIONI DEL RAPPORTO TRA CONFIRETE E CLIENTE

L'attività di consulenza ed assistenza non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva dell'attività stessa e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle condizioni (tasso, spese istruttoria, ecc...) praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.

Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità sarà ascrivibile a Confirete per la mancata concessione del finanziamento.

Il contratto di consulenza ed assistenza ha una durata di sei mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le Parti.

RECLAMI

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (CONFIRETE - Soc. Coop., Ufficio Reclami, Via F. Lippi, 30 – 25134 Brescia), fax 011 5623508, a mezzo email (reclami@confirete.it) o posta elettronica certificata (confirete@pec.confirete.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede, presso le filiali e sul sito internet www.confirete.it, la guida relativa all'accesso all'ABF.

Inoltre è possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al Confidi. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente che nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo

LEGENDA

Compenso	Il compenso dovuto a CONFIRETE – Soc. Coop. a seguito di erogazione del finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario.
Penale	Il compenso stabilito a favore di CONFIRETE – Soc. Coop. in caso di violazione dell'esclusività, dell'irrevocabilità dell'incarico nonché in caso di rinuncia da parte de Cliente dopo la delibera positiva del finanziamento da parte della Banca/Intermediario finanziario.
Banca/intermediario finanziario	L'istituto che eroga il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente del Confidi

FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____
della ditta/società _____ dichiara di aver
ricevuto copia del presente foglio informativo.

Data: _____ Timbro / Firma: _____

Le indicazioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere informativo e non sostituiscono e/o integrano e/o interpretano i contratti sottoscritti dalle Parti.